

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RIMBORSO

La domanda di rimborso deve essere compilata in tutte le sue parti, in modo chiaro, possibilmente in stampatello o a macchina e deve riportare sempre la firma autografa. Le domande vanno presentate alle Delegazioni o Uffici Provinciali dell'Acì. In alternativa possono essere inviate al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna,
Servizio Bilancio e Finanze
Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

Duplicazione di pagamento: Si intende unicamente il versamento effettuato due volte a fronte dello stesso veicolo per la stessa periodicità.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Copia della ricevuta del versamento regolare;
- Originale della ricevuta del versamento interessato al rimborso;
- Copia della carta di circolazione;

Nel caso in cui la sovrapposizione di un pagamento a periodicità annuale sia limitata a uno o due quadrimestri non occorre presentare domanda di rimborso in quanto il periodo di copertura del secondo versamento deve essere slittato alla regolare scadenza rivolgendosi all'Acì (es. 1° pagamento maggio 2007/aprile 2008, 2° pagamento gennaio / dicembre 2008 , il secondo versamento, con scadenza errata, viene ritenuto valido fino alla scadenza aprile 2009).

Pagamento eccessivo: Si intende il versamento effettuato in misura superiore al dovuto in base agli elementi fiscali del veicolo e al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Copia della ricevuta del versamento interessato al rimborso;
- Copia della carta di circolazione;

Pagamento non dovuto: Si intende quello effettuato nonostante l'esistenza al diritto alla sospensiva (es. cessione ai concessionari o esenzione per disabili) o di una causa di interruzione momentanea (es: perdita di possesso a seguito di furto con modalità annotata al P.R.A.) o definitiva (es: cancellazione per demolizione annotata al P.R.A.) dell'obbligo tributario. Le esenzioni, le sospensioni (es rivendita), le perdite di possesso e le cessazioni della circolazione annotate al P.R.A. hanno validità dal periodo fisso tributario successivo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Originale della ricevuta del versamento interessato al rimborso;
- Copia della carta di circolazione;

Si ricorda che **in alternativa al rimborso** è possibile presentare richiesta di variazione dei dati del versamento effettuato erroneamente (es. correzione targa, scadenza errata, Regione competente errata), tramite apposita modulistica a disposizione presso le delegazioni provinciali A.C.I. o l'Ufficio Tributi della Regione.

I dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della relativa normativa regionale che è pubblicata all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.